

C.I.S.S.A.

REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DEI

CONTRATTI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Scopo

TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE

Art. 3 - Analisi e proposte

Art. 4 - Determinazione a contrattare

Art. 5 - Casi di esclusione della determinazione a contrattare

Art. 6 - Commissione di gara

TITOLO III - PUBBLICITA'

Art. 7 - Pubblicità - regime generale

Art. 8 - Pubblicità - regime particolare

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 9 - Procedura di gara: norme applicabili

Art. 10 - Casi particolari di esclusione

Art. 11 - ----- (abrogato)

Capo I - Asta pubblica

Art. 12 - Pubblico incanto (procedura aperta)

Art. 13 - Metodo di gara

Art. 14 - Aggiudicazione

Capo II - Licitazione privata

Art. 15 - Licitazione privata (procedura ristretta)

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione

Art. 17 - Soggetti ammessi alla gara

Art. 18 - Inviti

Art. 19 - Aggiudicazione

Capo III - Appalto - concorso (procedura ristretta)

Art. 20 - Adempimenti preliminari

Art. 21 - ----- (abrogato)

Art. 22 - Aggiudicazione nell'appalto - concorso

Capo IV - Trattativa privata (procedura negoziata)

Art. 23 - Definizione e ammissibilità

Art. 24 - ----(abrogato)

TITOLO V - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 25 - Forma dei contratti

Art. 26 - ---- (abrogato)

Art. 27 - Spese contrattuali

Art. 28 - Gestione del contratto

Art. 29 - --- (abrogato)

Art. 30 - Cauzioni

Art. 31 - Svincolo cauzione

Art. 32 - Subappalto

Art. 33 - Controllo e vigilanza

Art. 33 bis - Revisione prezzi, proroghe e rinnovi contrattuali

TITOLO VI - ---- (abrogato)

Art. 34 - --- (abrogato)

Art. 35 - --- (abrogato)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Norme abrogate

Art. 37 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 38 - ----- (abrogato)

Art. 39 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 40 - Rinvio dinamico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Consorzio, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'ente.
2. Sono fatte salve tutte le norme di carattere speciale, locale, nazionale ed internazionale, in materia di appalti di servizi, forniture, acquisizioni in locazione e lavori pubblici (di seguito "prestazioni") e di alienazione e concessione in locazione di beni.

Art. 2 - Scopo

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE

Art. 3 - Analisi e proposte

1. Sulla base del Piano Esecutivo di Gestione, prima di predisporre la determinazione a contrattare, il responsabile del servizio competente in materia (di seguito "responsabile del servizio) procede alle necessarie indagini di mercato e ricerche per acquisire elementi sul valore presunto, sulla eseguibilità della prestazione, concessione in locazione e alienazione di beni e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.
2. Il regolamento per le spese in economia disciplina le procedure relative a lavori, forniture e servizi rientranti nelle categorie ivi disciplinate, per il limiti di importo corrispondenti..
3. ----
4. ----
5. ----
6. ----
7. ----
8. ----
9. ----
10. Per prestazioni, concessione in locazione ed alienazione di beni, non rientranti nelle categorie disciplinate dal regolamento per le spese in economia o di importo eccedente i limiti ivi stabiliti, si applicano le vigenti disposizioni speciali, locali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 - Determinazione a contrattare

1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
2. Detta determinazione viene predisposta in base all'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. La determinazione a contrattare comporta l'assunzione da parte del responsabile del servizio di una prenotazione di impegno in idoneo capitolo di bilancio.
4. Con la determinazione a contrattare vengono approvati gli atti preliminari della gara, ed in particolare, il bando ed il capitolato speciale.

Art. 5 - Casi di esclusione della determinazione a contrattare

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare nel caso di acquisto tramite il sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esteso anche agli enti locali ai sensi dell'art. 58 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 24 comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (di seguito definito "sistema delle convenzioni") e del mercato elettronico di cui al D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 (di seguito "mercato elettronico").
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del servizio, prima di inviare l'ordinativo in via telematica, adotta la determinazione di impegno di spesa definitivo, verificando le disponibilità sui competenti capitoli di bilancio.
3. ----.

Art. 6 - Commissione di gara

1. Ad ogni esperimento di procedura aperta, ristretta o negoziata,, in cui sia prevista l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, è preposta una commissione di gara, nominata con determinazione del Direttore del Consorzio e così composta, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle normative di settore:
 - a) Direttore del consorzio- presidente;
 - b) Responsabile del servizio - componente;
 - c) dipendente del consorzio competente in materia o dipendente di altra amministrazione pubblica che concorre con il consorzio alla gestione, controllo e pagamento del servizio o fornitura – componente.
2. Un dipendente del Consorzio, designato dal presidente della commissione al momento dell'aggiudicazione, funge da segretario della commissione con funzioni di verbalizzante. Il ruolo di segretario della commissione può essere ricoperto da un componente della commissione stessa, purché dipendente del Consorzio.
3. Prima di procedere all'apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.
4. I componenti della commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.
5. In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per deliberare con la presenza del segretario che redigerà un verbale delle operazioni svolte.
6. Nei casi di aggiudicazione al prezzo inferiore o al massimo ribasso, l'apertura delle buste è demandata al responsabile del servizio, assistito da 2 dipendenti in qualità di testimoni, uno dei quali, su designazione del responsabile del servizio stesso, svolge le funzioni di verbalizzante.

TITOLO III - PUBBLICITA'

Art. 7 - Pubblicità - regime generale

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa locale, nazionale ed internazionale. In ogni caso i bandi di appalto sono pubblicati all'albo pretorio del consorzio e dei comuni consorziati.

Art. 8 - Pubblicità - regime particolare

1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 7, l'Amministrazione comunque procede alla pubblicità ritenuta necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di

interessati, l'indizione della gara anche mediante pubblicazioni degli estratti dei bandi di gara su giornali locali, affissione di pubblici manifesti e diffusione in via telematica.

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 9 – Procedura di gara: norme applicabili

1. La scelta del sistema di contrattazione va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.
2. ----
3. ----
4. ----
5. Per alienazioni o concessioni in locazione di beni di importo presunto inferiore a 5.000,00 € IVA esclusa il responsabile del servizio effettua una indagine di mercato informale e provvede all'alienazione o alla concessione in locazione del bene. Il responsabile del servizio adotta una determinazione di aggiudicazione della alienazione o concessione in locazione del bene.
6. Per alienazioni o concessioni in locazione di beni di importo presunto compreso tra € 5.000,00 € e 50.000,00 €, IVA esclusa, si procede a trattativa privata senza pubblicazione di bando invitando almeno 5 ditte, con presentazione dell'offerta in busta chiusa ed apertura contestuale di tutte le offerte pervenute. Nel caso di impossibilità di invitare il numero minimo di ditte previsto, si applica il comma 4 del presente articolo. Oltre il limite di 50.000,00 si applicano le vigenti norme locali, nazionali e internazionali.
7. ----
8. ----
9. ----
10. Ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 18/94 e ss. mm. ed ii. e della legge 381/91 e ss. mm. ed ii. questo consorzio, visti i fini sociali normati dall'art. 2 del vigente Statuto, si riserva la facoltà di derogare alla normativa sugli appalti stipulando convenzioni con le cooperative sociali iscritte nella sezione B dei competenti Albi Regionali per l'affidamento di servizi non ricompresi nell'allegato IIB al Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006).
11. E' in ogni caso facoltà del consorzio richiedere alle ditte partecipanti di inserire tra i lavoratori che presteranno il servizio aggiudicato, almeno un soggetto "svantaggiato" con i requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/91 e ss. mm. ed ii., al fine di promuovere i fini sociali dell'Ente di cui all'art. 2 del vigente Statuto.
12. Per gli appalti di servizi rientranti nell'Allegato II-B al Codice dei Contratti, nella redazione degli atti di gara e nelle procedure di aggiudicazione si applicano i principi contenuti nel medesimo codice dei contratti e nella normativa di settore, oltre alle norme del presente regolamento.

Art. 10 - Casi particolari di esclusione

1. E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra procedura a favore del consorzio o dei comuni consorziati, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata, verso tali enti.

Art. 11 - ---- (abrogato)

Capo I - Asta pubblica

Art. 12 - Pubblico incanto (procedura aperta)

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora nel luogo stabiliti nel bando di gara.
2. Il pubblico incanto è indetto con atto del responsabile del servizio.

Art. 13 - Metodo di gara

1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il presidente della commissione di gara o il responsabile del servizio, ove non sia prevista una apposita commissione, procede, preliminarmente all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.
3. E' ammesso, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, la modalità del pubblico banditore.
4. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della commissione di gara o dal responsabile del servizio.

Art. 14 - Aggiudicazione

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente della commissione di gara, dai componenti della commissione, dal segretario e, a richiesta, da eventuali presenti. In caso di mancanza della commissione, il verbale è sottoscritto dal responsabile del servizio e dai testimoni.
2. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione dell'intero procedimento da parte del responsabile del servizio mediante propria determinazione, viene disposta a favore del prezzo più basso/alto (o massimo ribasso/rialzo), dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Capo II - Licitazione privata

Art. 15 - Licitazione privata (procedura ristretta)

1. La gara si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera di invito.
2. Alla licitazione sono invitati da parte del Responsabile di Servizio soltanto i soggetti che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara.

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione viene disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso/alto (o massimo ribasso/rialzo), ai sensi della vigente normativa locale, nazionale ed internazionale.

Art. 17 - Soggetti ammessi alla gara

1. Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando e dal capitolato speciale.
2. Le istanze sono esaminate dal responsabile del servizio. Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti e comunicate agli interessati.

Art. 18 – Inviti

1. Gli inviti alla licitazione privata, a firma del responsabile del servizio, devono contenere gli elementi minimi previsti dalle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali. La lettera di invito e l'elenco delle ditte da invitare sono approvati con determinazione del

responsabile del servizio. L'elenco delle ditte di cui al comma 4 non viene pubblicato ed è sottratto al diritto di accesso agli atti di cui al D. Lgs. 165/2001, fino al termine della procedura di aggiudicazione, per ragioni di riservatezza e di imparzialità.

Art. 19 - Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione del responsabile del servizio mediante propria determinazione, viene disposta a favore della ditta individuata indicata nel verbale di aggiudicazione.

Capo III – Appalto – concorso (procedura ristretta)

Art. 20 - Adempimenti preliminari

1. Si procede alla scelta del contraente, con il sistema dell'appalto - concorso, allorché si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.
2. Ferme restando le facoltà, per l'Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite, da parte del responsabile del servizio, norme di massima o un capitolato - programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

Art. 21 -----

Art. 22 - Aggiudicazione nell'appalto - concorso

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto - concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
 - c) il tempo di esecuzione;
 - d) il costo di utilizzazione e di manutenzione.
2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.
3. La commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti all'amministrazione, proponendo l'offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.
4. Il responsabile del servizio, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla commissione con propria determinazione.
5. Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi rilevati sanabili, il responsabile del servizio provvede alla sua riforma con lo stesso atto di approvazione. In caso contrario annulla il procedimento.
6. Il responsabile del servizio può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

Capo IV - Trattativa privata (procedura negoziata)

Art. 23 - Definizione e ammissibilità

1. Ciascun servizio, nell'ambito della propria sfera di competenza, conduce la trattativa privata e fornisce dettagliata motivazione del proprio operato in sede di determinazione di aggiudicazione.
2. ----
3. ----
4. Risulterà aggiudicataria la ditta che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi, di volta in volta individuati ed indicati nella lettera di invito, per quelle gare per le quali si configuri la possibilità di scelta tra più soluzioni e tipologie.
5. In tutti gli altri casi risulterà vincitrice la ditta che ha presentato l'offerta più vantaggiosa in base al prezzo (prezzo inferiore/superiore, massimo ribasso/rialzo).

Art. 24 - (abrogato)

TITOLO V - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 25 - Forma dei contratti

1. Nei casi in cui la natura dell'oggetto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico avanti al segretario consortile, o a chi legittimamente lo sostituisce, in qualità di ufficiale rogante.
2. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte, ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici.
3. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dalle norme di carattere speciale, locale, nazionale ed internazionale, in tema di forme dei contratti.

Art. 26 - (abrogato)

Art. 27 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 28 - Gestione del contratto

1. L'originale del contratto o della scrittura privata è depositato presso l'Ufficio Finanziario.
2. Il Segretario consortile provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 29 - (abrogato)

Art. 30 - Cauzioni

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Consorzio è disciplinata dalle vigenti norme locali, nazionali ed internazionali.
2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Consorzio in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
3. ----

4. ----

Art. 31 - Svincolo cauzione

1. Lo svincolo cauzione deve essere autorizzato dal responsabile del servizio
2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

Art. 32 - Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dalla vigente normativa locale, nazionale ed internazionale.
2. L'autorizzazione al subappalto è concesso con esplicita richiesta nel bando di gara di indicazione delle parti di fornitura o servizio subappaltate a terzi.

Art. 33 - Controllo e vigilanza

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione consortile, tramite il competente servizio.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

Art. 33 bis – Revisione prezzi, proroghe e rinnovi contrattuali

1. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, all'interno del capitolato o della lettera di invito alla presentazione dell'offerta è contenuta una clausola di revisione periodica dei prezzi, con specificazione del parametro di riferimento. In caso di scadenza temporale inferiore a 2 anni non opera la revisione dei prezzi contrattuali.
2. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è consentito se previsto nel contratto originario ed è comunque preceduto dall'accertamento della permanenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
3. Il rinnovo è ammesso esclusivamente ai medesimi patti e condizioni del contratto originario e può avvenire, con adeguata motivazione, anche più di una volta. Salvo diversa previsione del contratto originario, in sede di rinnovo è ammessa la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente.
4. E' ammessa la proroga contrattuale per il tempo necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione.

TITOLO VI - (abrogato)

Art. 34 - (abrogato)

Art. 35 - (abrogato)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. ----

Art. 37 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 38 -----

Art. 39 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le norme locali, nazionali ed internazionali;
 - b) lo Statuto del Consorzio;
 - c) il Regolamento di contabilità;
 - d) i Regolamenti speciali
 - e) il Regolamento per le spese in economia.

Art. 40 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti locali, nazionali ed internazionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.